



**Ordine degli Avvocati
di Firenze**

VADEMECUM DEL PRATICANTE AVVOCATO

Approvato con delibera n. 9 dell' 8 maggio 2024

L'art 41, comma 6 L 247/2012 dispone che il tirocinio può essere svolto:

- a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico;
- c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione ex art. 6 DM 70/2016;
- d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati si presenta online tramite il sito dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella sezione modulistica praticanti.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- fotografia formato tessera (formato JPG - larghezza x altezza 240x320 - risoluzione max 300 dpi);
- copia del documento di identità;
- tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria;
- dichiarazione del Dominus presso cui viene svolta la pratica;
- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione estratta dal portale dell'Università (con elenco degli esami sostenuti)
- ricevuta del bonifico delle spese di iscrizione (tot. € 208,00) da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE - Banca INTESA SANPAOLO c/c n. 68471100000001420 – ABI 03069 – CAB 02887 IBAN: IT70 F030 6902 8871 0000 0001 420 specificando nella causale il nominativo dell'iscrivendo: tassa prima iscrizione di € 120,00; tassa annuale di esercizio della professione per l'anno in corso di € 70,00 (praticanti semplici); libretto pratica forense (nel caso non sia terminata) € 3,00; spese di notifica € 15,00.

Il periodo di pratica **decorre** dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e **non** dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto elettronico.

* * *

LIBRETTO DELLA PRATICA

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto elettronico (che verrà inviato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Contestualmente all'invio del libretto, verrà assegnato al praticante un Tutore (che è un Avvocato di provata esperienza e preparazione), delegato dal Consiglio dell'Ordine, sia per il controllo e la verifica del corretto svolgimento della pratica e sia per aiutare il praticante avvocato a risolvere i problemi che dovesse incontrare nel periodo di pratica.

Il praticante dovrà, il prima possibile, comunicare al Tutore che è stato a lui assegnato la nomina e presentarsi allo stesso per la conoscenza personale.

Il libretto della pratica forense è diviso in 3 semestri e ciascun semestre è, a sua volta, suddiviso in sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate, che dovrà essere compilato con le modalità di seguito indicate.

Alla fine di ogni semestre il Tutore dovrà vidimare, previo esame, il libretto, che dovrà essergli presentato correttamente compilato e firmato.

Alla fine dei primi 12 mesi ed al termine dell'ultimo semestre della pratica dovranno essere consegnate al Tutore, in tempo utile per la lettura e vidimazione, dopo essere state firmate dal praticante e dal *Tutore*, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

La vidimazione del libretto e delle relazioni, da parte del Tutore, deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre. Le firme potranno essere apposte sia graficamente sia con firma digitale.

Ciascun praticante concorderà con il proprio Tutore i tempi e le modalità sia degli incontri periodici che delle vidimazioni semestrali e della verifica delle relazioni.

* * *

REDAZIONE DEL LIBRETTO PER CIASCUN SEMESTRE

UDIENZE

- 1) deve essere indicato **un numero minimo di 20 udienze** distribuite nell'arco dell'intero semestre;
- 2) dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;
- 3) non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio; non sono ammesse e riconosciute le udienze "autocertificate" ovvero quelle udienze a cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo quanto si dirà in seguito per i praticanti abilitati;
- 4) sarà consentito assistere a 2 udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;
- 5) le udienze svolte dovranno riguardare sia cause civili¹ sia procedimenti penali, con un numero minimo di 5 per ciascun genere e di 15 per l'altro genere; se il praticante svolge il tirocinio presso uno studio legale che svolge la propria attività solo nell'ambito civile o solo in ambito penale, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere rilasciata da Avvocato, civilista o penalista, diverso dal *Dominus*, con il quale il praticante parteciperà, nel semestre, alle relative udienze, con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco; il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal *Dominus*;
- 6) il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché il Tutore, in sede di verifica e

¹ ricomprendendovi in tale genere anche quelle davanti al TAR, alle Commissioni Tributarie, ai Collegi Arbitrali, alla mediazione ed alla negoziazione assistita.

vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato;

7) in ipotesi di udienze telematiche, la partecipazione del praticante avviene partecipando alla predisposizione delle relative note scritte, qualora l'udienza venga tenuta mediante trattazione scritta. In tal caso, sarà necessaria l'attestazione del dominus nelle note stesse, nonché la redazione di una sintetica relazione in ordine alle deduzioni formulate dalle altre parti e al provvedimento emesso dal Giudice.

* * *

ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni e qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 20 per ciascun semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

* * *

QUESTIONI GIURIDICHE

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

* * *

RELAZIONI

Alla scadenza dei primi 12 mesi, il praticante dovrà presentare al suo Tutore le relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e saranno:

- 2 sulle cause penali e 2 su quelle civili seguite nel corso dell'anno, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;
- 4 sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite nel corso dell'anno e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento;
- 2 su questioni di deontologia.

Alla scadenza dell'ultimo (terzo) semestre di pratica dovranno essere presentate al Tutore le relazioni di cui sopra ma in numero pari alla metà di quelle previste per il primo anno.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Sulla prima pagina dovrà essere riportato un indice con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del praticante, del *Dominus* e del Tutore e le loro firme.

Alla fine, sia dei primi dodici mesi che dei successivi sei mesi il libretto della pratica e le relazioni, una volta vidimate dal Tutore, scansionate, dovranno essere inviate al Consiglio² mediante posta elettronica.

I Praticanti Avvocati affetti da disabilità motoria possono svolgere il Tirocinio professionale, per la parte riguardante la frequenza continua dello studio, con modalità telematica e tramite video conferenza, sotto la supervisione del proprio Dominus, e comunque nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalle norme sul praticantato.

* * *

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il praticante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione del proprio avvocato che dovrà delegare per scritto il praticante a presenziare alla udienza.

Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio avvocato potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

* * *

DURATA DELLA PRATICA

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.

I praticanti che svolgono il tirocinio ex art 73 DL 69/2013 conv, nella L 98/2013, sostitutivo di un anno di pratica forense, dovranno depositare l'attestato rilasciato dal magistrato affidatario presso il quale hanno svolto il periodo di tirocinio, e svolgere un semestre di pratica presso lo Studio di un Avvocato.

Dopo un semestre di pratica, il tirocinio svolto presso gli Uffici Giudiziari ex art 37 DL 98/2011 conv. nella L 111/2011 sostituisce un semestre o un anno di pratica, in base al periodo effettivamente svolto.

Gli studenti iscritti all'ultimo anno del Corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza, che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto, e posseggano i requisiti richiesti, possono, secondo il disposto di cui all'art 41, comma 6, lett. D della L 247/2012, chiedere l'iscrizione anticipata al registro praticanti, per un periodo di sei mesi.

La frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali (cd. Scuola Bassanini) regolata dal D. Lgs. 27 novembre 1997 n. 398 e succ. modifiche, permette la

² entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza dei due periodi di riferimento

sostituzione di un anno di pratica forense, a condizione di aver conseguito il diploma di specializzazione.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

* * *

SCUOLA FORENSE

Tutti i tirocinanti iscritti al Registro dopo il 1° aprile 2022 devono frequentare il corso previsto dall'art. 43 della Legge 247/2012, ed al successivo Decreto Ministeriale 17/2018, di durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.

Presso la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze è istituita la Scuola Forense che svolge il corso per i tirocinanti.

In alternativa i praticanti possono frequentare uno dei corsi organizzati dalle associazioni forensi o da altri soggetti previsti dalla legge e appositamente accreditati.

Tutti coloro che siano iscritti al registro praticanti dal 01/04/2022, anche se svolgono contemporaneamente il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per un periodo non inferiore a 18 mesi.

L'attestato di frequenza e di superamento della verifica rilasciato dalla Scuola Forense costituisce requisito per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

* * *

Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nei Decreti ministeriali n. 70/2016 e n. 17/2018, e successive modifiche.